

REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete ⁽²⁾ definisce specifiche tecniche comuni e criteri di prestazione minima per due tipi di servizi di rete: i servizi di consultazione (view) e di ricerca (discovery).
- (2) I servizi di rete comprendono anche i servizi di scaricamento (download) e di conversione (transformation). Tramite i servizi di scaricamento l'utente ha accesso alle informazioni contenute nei set di dati territoriali relativi alle categorie tematiche di dati territoriali definite dalla direttiva 2007/2/CE. I set di dati territoriali resi disponibili tramite i servizi di scaricamento sono conformi al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione ⁽³⁾. I servizi di conversione possono essere utilizzati per rendere i set di dati territoriali conformi al suddetto regolamento.
- (3) Per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture per le informazioni territoriali istituite dagli Stati membri, è opportuno definire specifiche tecniche comuni e criteri di prestazione minima per i servizi di scaricamento e di conversione.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 976/2009.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 976/2009 è così modificato:

1) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente punto 12:

«12. per "scaricamento con accesso diretto" si intende un servizio di scaricamento che, a seguito di una domanda, consente di accedere direttamente agli oggetti territoriali nei set di dati territoriali.»

2) all'articolo 3, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

«c) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e IV, per quanto concerne i servizi di scaricamento (Download);

d) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e V, per quanto concerne i servizi di conversione (Transformation).»;

3) All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:

«3. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento con capacità operativa iniziale.

4. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento a norma del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.

⁽³⁾ Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

